

Premesso che:

- con atto di Compravendita in data 24.07.2008, rep. n. 95839, racc. n. 25422, del Notaio Dott. Maurizio Bianconi di Treviso, registrato a Treviso il 29.07.2008, al n. 15565/1T, (*omissis*), ha acquistato l'alloggio ed il garage, facenti parte del fabbricato sito in Comune di Treviso, (*omissis*), identificate al NCEU come segue: (*omissis*);
- il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari suddette ricade all'interno del macrolotto P.E.E.P. 6.3 S. Bona (2°PPA), già oggetto di convenzione per la cessione in diritto di proprietà alla Impresa "Edilvi S.p.a.", con sede a Villorba (TV), con atto del 16.12.2005, rep. n. 89137, racc. n. 20712, del Notaio Dott. Maurizio Bianconi di Treviso, registrato a Treviso in data 23.12.2005, al n. 18430/1T;
- con istanza del 17.02.2020 prot. n. 23574, (*omissis*), ha presentato richiesta al Comune di autorizzazione ad alienare l'alloggio di cui sopra nonché di determinare il prezzo di vendita come in premessa indicato;

Precisato che, la predetta istanza risulta procedibile in quanto sono decorsi 5 (cinque) anni dalla data dell'acquisto dell'immobile, così come previsto all'articolo 9 "ALIENABILITÀ" della sopra citata convenzione stipulata tra Comune di Treviso e impresa "Edilvi S.p.a.";

Atteso che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati così come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, allegata all'istanza;

Vista la convenzione per la cessione dell'area in diritto di proprietà stipulata tra il Comune di Treviso e Impresa "Edilvi S.p.a.", ed in particolare l'art. 9 - "ALIENABILITÀ", che così recita: "...I trasferimenti in proprietà degli alloggi, dei boxes e dei posti auto successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue: al prezzo di prima assegnazione, sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati su base nazionale con frequenza non inferiore all'anno. l'importo così determinato potrà essere maggiorato di eventuali spese incrementative documentate e dovrà tenere conto di una percentuale di deprezzamento...";

Vista la D.G.C. n. 100 del 11.04.2019 che ha stabilito, come atto di indirizzo, che solo in presenza di giustificati motivi di eccezionale gravità ossia in presenza di una "specifica emergenza abitativa" certificata da parte del Settore Servizi Sociali - Servizio Emergenze abitative competente, le istanze di esercizio di prelazione sugli immobili ricompresi nelle aree del 2° e 3°PPA, saranno sottoposte all'esame della Amministrazione comunale per le opportune valutazioni ovvero per l'esercizio del diritto di prelazione;

Preso atto che il Settore Servizi Sociali non ha dato comunicazione agli uffici della condizione sopra descritta, secondo quanto disposto dal punto precedente, il Comune non esercita il diritto di prelazione di cui all'art.10 della Convenzione sopra citata;

Accertato che il prezzo di prima cessione dell'alloggio è pari (*omissis*) IVA esclusa, come risulta dall'atto di cessione dell'immobile sopracitato;

Preso atto che il valore attuale dell'alloggio, comprensivo del garage pertinenziale e delle parti comuni, è stato determinato in complessivi (*omissis*) IVA esclusa calcolato secondo le modalità fissate dall'articolo 9 della convenzione citata nelle premesse, di cui all'allegato "A", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.83 del 05.12.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare (*omissis*), ad alienare l'alloggio (*omissis*) in premessa citato, sito in Comune di Treviso, in (*omissis*), identificati al NCEU (*omissis*), secondo i disposti dell'articolo 9 "ALIENABILITÀ" della convenzione sopracitata;
2. di quantificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 - "ALIENABILITÀ", della convenzione stipulata per la cessione dell'area di cui alle premesse, in (*omissis*) IVA esclusa, il prezzo massimo di vendita

dell'alloggio descritto al precedente punto 1), comprensivo del garage pertinenziale e delle parti comuni;

3. di disporre che la futura vendita sarà condizionata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi PEEP, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 9 "ALIENABILITÀ" della sopracitata convenzione, ed all'art. 17 del vigente Regolamento per la realizzazione del PEEP, in capo ai nuovi acquirenti;
4. di comunicare il presente provvedimento al richiedente l'istanza e per conoscenza al Servizio Patrimonio.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Treviso ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/13.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Arch. Stefano Barbieri

Responsabile Procedimento: arch. Luca Tortora
Responsabile Istruttoria: arch. Elisa Martini